CAMERA DEI DEPUTATI N. 4281 (Urgenza)

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL BILANCIO (LA MALFA)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE (TRABUCCHI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO (TAVIANI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (BOSCO)

E COL MINISTRO DEL TESORO (TREMELLONI)

Finanza, demanio e patrimonio delle Regioni

Seduta del 21 novembre 1962

Onorevoli Colleghi! — L'articolo 119 della Costituzione dispone che alle Regioni siano attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali in relazione ai loro bisogni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.

In attuazione di questa norma costituzionale si è predisposto l'unito disegno di legge, col quale, appunto, si stabiliscono i mezzi finanziari posti a disposizione delle Regioni e si definisce il contenuto effettivo della autonomia finanziaria regionale, non diversamente da come la legge n. 62 del 1953 ha definito la estensione della autonomia conferita alle Regioni sul piano organizzativo e funzionale.

Determinazione in via presuntiva del fabbisogno finanziario regionale, scelta dei tributi propri e delle quote dei tributi erariali da devolvere alle Regioni, definizione delle forme e dei limiti dell'autonomia finanziaria regionale, sono i tre temi fondamentali strettamente legati l'un l'altro del presente disegno di legge. Bisogna, inoltre, mettere tutte queste questioni in relazione alla politica di programmazione economica, che è il fatto nuovo della vita politica del nostro Paese.

Per quanto riguarda il fabbisogno, attesi gli studi della Commissione Tupini per la istituzione delle Regioni a statuto normale, si è ritenuto opportuno tenere presenti dati significativi, quali le spese che si sostengono dallo Stato per i servizi trasferibili nell'ambito delle funzioni attribuite alle Regioni.

Sulla base di queste spese – esaminate peraltro alla stregua delle diverse forme di intervento nei singoli settori – e degli oneri di carattere generale e di personale, consi-

derati con criteri rigorosi, si può valutare una esigenza complessiva che si aggira intorno ai 200 miliardi.

Ove in prosieguo di tempo siano delegate alle Regioni altre funzioni statali, in conformità all'articolo 118 secondo comma della Costituzione, ne conseguirà naturalmente un riesame di detta esigenza.

Valutato in tal modo il fabbisogno complessivo iniziale delle Regioni a statuto ordinario occorre, ai fini della emanazione della legge finanziaria, stabilire le entrate sufficienti, in linea preventiva, a fronteggiare il detto onere globale (fabbisogno ordinario).

Naturalmente, assoluta preminenza hanno all'uopo le entrate a carattere tributario, in quanto è da prevedersi che sarà
trascurabile l'entità di quelle di natura patrimoniale, derivanti dal « Demanio e patrimonio » propri delle singole Regioni, previsto dall'ultimo comma dell'articolo 119
della Costituzione.

Ai fini della indicazione dei mezzi finanziari occorrenti alle Regioni normali, devesi premettere come, in sede di attuazione del disposto costituzionale relativo alla istituzione degli Enti medesimi, occorre attenersi alla norma contenuta nel secondo comma del citato articolo 119 della Costituzione, il quale sancisce, in particolare, che alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali (cioè parti del gettito delle imposte e tasse istituite dallo Stato con proprie leggi) da devolvere alle singole amministrazioni regionali in misura sufficiente ad assicurare a ciascuna lo svolgimento regolare della sua gestione finanziaria.

Per quanto concerne l'entità dei tributi propri nel quadro complessivo della finanza regionale è sembrato che, almeno nel primo periodo di attività dei nuovi Enti, pur dandosi piena attuazione al precetto contenuto nell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, fosse opportuno agire con criteri di prudenza e tenere conto inoltre della politica tributaria praticata dalle Regioni a statuto speciale, le quali, come è noto, pur avendone la potestà, o non hanno istituito affatto tributi propri o li hanno istituiti in misura poco considerevole, preferendo basare il loro bilancio quasi esclusivamente sulle entrate derivanti dalla devoluzione di tributi erariali.

Ciò posto e stabilito che la parte preponderante delle entrate regionali dovesse, almeno in un primo tempo, essere rappresentata dalla compartecipazione ai tributi erariali, si trattava di decidere se alle Regioni fossero da assegnare, quali tributi propri, cespiti di

nuova istituzione attualmente non esistenti nel sistema tributario statale o locale, ovvero se il dettato costituzionale potesse considerarsi soddisfatto mediante la cessione totale o parziale di cespiti già in atto, cessione da effettuarsi non già con la devoluzione del gettito, bensì operando un mutamento della titolarità del tributo a favore delle Regioni. Esclusa la prima ipotesi per la difficoltà di reperire nuova materia imponibile e per non appesantire ulteriormente il già complesso sistema tributario vigente, ed esclusa altresì l'opportunità di trasformare in regionale un tributo erariale anche per non pregiudicare o limitare le vaste riforme di struttura che, come è stato di recente annunciato, si intende operare nel sistema stesso, la scelta è stata necessariamente indirizzata nel settore dei tributi degli enti locali.

Invero, muovendo dalla considerazione che le Regioni altro non sono in definitiva che Enti territoriali destinati ad operare in stretta connessione con le province e i comuni, si è ritenuto che la materia imponibile per i tributi propri dei nuovi enti, anziché nel settore riservato allo Stato, potesse piuttosto essere ricercata in quello peculiare della finanza locale. Non era peraltro possibile devolvere alle Regioni, in tutto o in parte, il gettito di tributi comunali e provinciali perché l'articolo 119 della Costituzione prevede espressamente l'attribuzione di tributi propri e ammette l'anzidetto genere di partecipazione solo per i tributi erariali; era anche da escludersi, come si è detto, l'opportunità di creare nuovi tipi di tributi; non rimaneva quindi che riservare alla tassazione propria delle Regioni una parte dell'arca di imposizione degli Enti locali già esistenti.

In questo settore il tributo che maggiormente si presta ad una siffatta riforma è l'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni (l. C. A. P.) regolata dagli articoli 161 a 163 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modifiche ed integrazioni.

Secondo il sistema ideato col presente disegno di legge, la potestà impositiva diretta regionale dovrebbe essere esercitata nell'ambito di tale settore tributario. Della riduzione di entrate conseguente alla redistribuzione delle aliquote massime ora vigenti, i Comuni verrebbero compensati mediante adeguata diminuzione di spese in dipendenza del trasferimento alle regioni di compiti ora attribuiti ai Comuni (spese di spedalità degli ammalati poveri), previsto

dal presente disegno di legge, cui dovranno in prosieguo aggiungersi altre provvidenze attualmente in avanzato corso di studio. Come qui di seguito si è illustrato nel commento aglı articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del provvedimento, è stata prevista l'istituzione con provvedimento della Regione, di un'addizionale regionale all'I. C. A. P. contenuta entro i limiti di aliquota dell'1,50 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile categoria B (industriali e commerciali) e dell'1,20 per cento su quelli di categoria C-1 (professionali, artigianali) con possibilità di aumento fino al 2,25 per cento e all'1,80 per cento rispettivamente, per i redditi esenti da ricchezza mobile in virtù di leggi speciali.

Il gettito complessivo annuo dell'anzidetto tributo regionale sulla base dei dati più recenti, può essere preventivato in circa 31 miliardi, che vanno ad aggiungersi al gettito delle quote di tributi erariali di cui agli articoli 8 e 9.

Per quanto concerne gli altri due cespiti propri previsti dal presente schema (tassa occupazione aree pubbliche e contributo miglioria specifica) deve osservarsi che essi, anche se, a differenza del primo, non appaiono attuabili subito dopo l'istituzione delle Regioni, sono però suscettibili di procurare, in prosieguo, a quelle amministrazioni entrate sempre più cospicue in relazione al progressivo estendersi delle aree pubbliche regionali (strade, terreni acquisiti al patrimonio della Regione, ecc.) e alla esecuzione di opere pubbliche di competenza regionale.

D'altra parte, è necessario che accanto alle analoghe norme che si applicano per lo Stato, per le Province e per i Comuni, si stabiliscano quelle per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di pertinenza regionale nonché del contributo di miglioria specifica in relazione alle opere pubbliche eseguite a carico del bilancio regionale.

Adempiuto nel modo anzidetto al disposto dell'articolo 119 della Costituzione che attribuisce alle Regioni tributi propri, rimaneva da attuare nel testo della legge finanziaria il precetto contenuto nel medesimo articolo, concernente la devoluzione di quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.

Al riguardo è apparsa subito la impossibilità di seguire gli stessi metodi previsti dagli statuti speciali delle Regioni già istituite. Per tali Regioni ad autonomia particolare si è legiferato con provvedimenti separati, tenendo conto delle loro speciali esigenze e assegnando loro una quota, maggiore o minore, di alcuni tributi erariali *localmente* percetti. Nel caso delle Regioni a statuto ordinario, invece, si è imposta la scelta di un sistema uniforme.

Il fabbisogno come sopra valutato verrebbe fronteggiato in parte (intorno ai 15-20 miliardi) assegnando alle Regioni quote fisse del gettito dei tributi immobiliari (terreni e fabbricati) percetti in loco e, per il rimanente ripartendo, su base nazionale, quote del gettito di alcune imposte indirette sugli affari (registro, successioni e donazioni, valore netto globale e ipotecario) riscosso nel territorio dello Stato, escluso quello delle Regioni a statuto speciale. Questi ultimi tributi in particolare, come è confermato dall'andamento del loro gettito negli ultimi anni, sono suscettibili di una naturale espansione che garantisce alle Regioni la possibilità di potenziare e sviluppare i propri servizi.

Il problema della definizione delle « forme e dei limiti » dell'autonomia finanziaria delle Regioni e del coordinamento delle finanze regionali con quelle dello Stato e degli altri Enti locali, comprende anche quello della ripartizione delle quote dei tributi suddetti tra le Regioni. Quest'ultimo presenta, ad un tempo, un aspetto di principio ed uno pratico, connessi al passaggio necessariamente graduale da uno Stato accentrato ad una organizzazione largamente decentrata di funzioni

Sia sotto l'uno che sotto l'altro profilo, una volta stabilito che le quote di tributi erariali da attribuire alle Regioni debbano essere definite in stretto riferimento ai costi dei servizi da trasferire, risultanti dagli stanziamenti nel bilancio dello Stato per i servizi stessi, ne deriva, per coerenza di impostazione, che la devoluzione effettiva di tali quote deve avvenire per gradi, in stretto riferimento al trapasso delle funzioni dallo Stato alle Regioni e alla contemporanea riduzione degli anzidetti stanziamenti, allo scopo di evitare oneri aggiuntivi.

e servizi.

Ne deriva altresi che anche la ripartizione tra le singole Regioni dei proventi di dette quote deve essere riferita alle spese effettuate dallo Stato in ciascuna Regione: il che ha un indubbio effetto perequativo fra le Regioni rispetto ad una ripartizione che fosse stata riferita esclusivamente ai tributi percetti in loco.

Il contemporaneo trasferimento di funzioni e di percentuali delle quote dei tributi erariali attribuiti alle Regioni, da una parte risolve il problema pratico di assicurare il passaggio da un sistema di amministrazione accentrata a uno autonomistico – decentrato senza discontinuità e squilibri dell'azione amministrativa, dall'altra, ponendo un limite finanziario preciso e rigoroso alle Regioni per quanto concerne le spese normali per i servizi trasferiti, permette una soluzione adeguata anche della questione del principio che deve ispirare il coordinamento dell'autonomia finanziaria delle Regioni con la finanza dello Stato.

Infatti, mentre con le quote dei tributi indicati, rapportati al gettito del 1962-63, e con il 30 per cento degli incrementi naturali annui di tali proventi si pongono a disposizione delle Regioni i mezzi finanziari necessari a svolgere le funzioni normali e a fare fronte alle necessità del loro naturale accrescimento, con il 70 per cento degli incrementi stessi, si viene a costituire un fondo, riservato parimenti alle Regioni nel loro complesso, ma la cui ripartizione non è effettuata in modo automatico, cioè in proporzione alle assegnazioni risultanti per ciascuna Regione a trasferimento di funzioni avvenuto, ma, come prescrive la Costituzione, «in relazione ai bisogni di ciascuna Regione», bisogni che saranno accertati e definiti in sede di programmazione economica nazionale. Questo fondo servirà cioè ad apportare una seconda correzione agli squilibri regionali che, nonostante la ripartizione sulla base dei costi statali dei servizi nelle singole Regioni, la disparità di esigenze e di condizioni fatalmente determineranno. In questo modo il problema del coordinamento della finanza regionale con quella dello Stato viene inserito nell'articolazione regionale della programmazione economica.

Si è ritenuto cioè che nel momento in cui si tende, in attuazione del terzo comma dell'articolo 41 della Costituzione, a considerare l'attività economica pubblica e privata sotto il principio della programmazione economica, il terreno sul quale debba essere regolato il coordinamento della finanza regionale con quella dello Stato sia anche quello della programmazione economica nazionale, come del resto è stato rilevato più sopra.

Le esigenze della programmazione economica nazionale e la funzione che gli organismi regionali devono avere in questo nuovo contesto, sono tenute presenti in altri due punti fondamentali.

Il primo riguarda i contributi speciali da assegnarsi per legge in base al terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione: anche questi contributi saranno destinati ai piani generali e settoriali di sviluppo economico regionali disposti in relazione alla programmazione economica nazionale.

Il secondo punto riguarda la direttiva generale data alle Regioni di attenersi, nell'impiego dei fondi ad esse devoluti e nell'adempimento delle funzioni ad esse demandate, ai piani di sviluppo economico regionali ed alle indicazioni della programmazione economica nazionale.

Stabilito come sopra l'ordinamento flnanziario delle Regioni in riferimento ai primi tre commi dell'articolo 119 della Costituzione rimane da attuare il quarto comma del citato articolo 119 ai sensi del quale la Regione ha un proprio demanio e patrimonio secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica. Non è previsto peraltro nella norma costituzionale alcun trasferimento di beni dallo Stato alle Regioni normali, a differenza invece di quanto sancito nei singoli statuti per le Regioni ad autonomia particolare. Pertanto il provvedimento reca solo le norme occorrenti a precisare la disciplina giuridica alla quale sono soggetti i beni eventualmente di proprietà delle Regioni; tale disciplina non può essere ovviamente diversa da quella prevista dagli articoli 822 e seguenti del Codice civile per i beni appartenenti allo Stato, alle province ed ai comuni.

Esposti così succintamente i criteri generali su cui si informa il presente disegno di legge, può passarsi alla illustrazione dei singoli articoli.

* * *

L'articolo 1 adempie al precetto posto dall'articolo 119, 2º comma, della Costituzione giusta il quale alle Regioni sono attribuiti tributi propri. Tale attribuzione viene essettuata con legge dello Stato – nella specie col provvedimento ora da emanarsi – in applicazione del principio enunciato dal precedente 1º comma dello stesso articolo 119 che inquadra l'autonomia finanziaria delle Regioni nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica in relazione alle necessità di coordinamento con la finanza dello Stato, delle province e dei comuni.

Come già riferito nella parte generale si prevede per ora che le Regioni possano istituire una addizionale alla imposta comunale

sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, una tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di pertinenza regionale e un contributo di miglioria specifica sugli inorementi di valore di immobili conseguenti alla esecuzione di opere pubbliche regionali.

L'articolo 2 dichiara applicabile alla tassa di occupazione ed al contributo di miglioria regionali le disposizioni legislative statali che regolano i similari tributi di pertinenza delle Amministrazioni provinciali, di guisa che, giusta il sistema vigente nel campo della finanza locale, le Regioni potranno esercitare il loro potere di imposizione nel quadro e sulla base di quelle norme.

Ovviamente gli adempimenti previsti dalle norme stesse dovranno essere posti in essere dai competenti organi della Regione e sempreché il regime proprio dei tributi provinciali sia compatibile con la più lata autonomia amministrativa propria dei nuovi enti.

Per l'accertamento e la riscossione degli anzidetti tributi, si è ribadito il principio – posto dall'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione – che le Regioni debbono, per l'esercizio delle loro funzioni amministrative, avvalersi degli uffici degli Enti locali.

L'articolo 3 attribuisce al Consiglio Regionale il compito di provvedere alla istituzione di una addizionale all'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, applicata o applicabile dai Comuni compresi nel territorio regionale ed anche alla determinazione delle relative aliquote.

I limiti massimi delle aliquote dell'addizionale regionale sono dell'1,50 per cento per i redditi imponibili di categoria B e dell'1,20 per cento per i redditi imponibili C-1, mentre nel caso di redditi esenti in virtù di leggi speciali dall'imposta di ricchezza mobile, le aliquote possono giungere rispettivamente al 2,25 per cento ed all'1,80 per cento.

Anche per quanto concerne la regolamentazione dell'addizionale regionale non si sono ravvisati motivi di discostarsi dalle norme che già disciplinano e continueranno a disciplinare la applicazione e la riscossione del corrispondente tributo comunale. Tali norme sono pertanto dichiarate integralmente applicabili all'addizionale di cui trattasi dall'articolo 4 del provvedimento, il quale, inoltre, in conformità al precetto contenuto nel già citato articolo 118, ultimo comma, della Costituzione, demanda alle Amministrazioni comunali, nonché ad ogni altro ufficio competente, di procedere, per conto della Regione,

a tutti gli adempimenti relativi all'applicazione ed alla riscossione del cespite.

Con l'articolo 5 si stabiliscono le nuove aliquote massime dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, della quale i comuni mantengono la titolarità. È da rilevare che, stante la formulazione del precedente articolo 3, l'addizionale regionale potrà essere percetta anche in quei comuni che non ritenessero di dover applicare l'imposta di loro spettanza.

È sembrato inoltre opportuno chiarire, con il medesimo articolo, che nulla è innovato alle disposizioni contenute nell'articolo 20 della legge 16 settembre 1960, n. 1014: tale articolo contempla la possibilità di autorizzare i comuni ad applicare eccedenze oltre le aliquote massime di qualsiasi tributo a condizione, fra l'altro, che i comuni stessi applichino addizionali all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni fino a centesimi 50 per i redditi di categoria B e fino a centesimi 40 per quelli di categoria C-1, per ogni 100 lire di imponibile. È evidente infatti che, essendo l'aliquota di tali addizionali commisurata direttamente al reddito imponibile di ricchezza mobile, nessun rilievo può avere ai fini dell'applicazione dell'addizionale medesima la riduzione delle aliquote del tributo principale disposta per i comuni dall'articolo 5 del presente disegno di legge.

Ai sensi del vigente ordinamento, quando il reddito colpito dall'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni si produce in più comuni, è previsto un riparto del reddito medesimo fra i comuni interessati ai fini dell'applicazione del tributo sulla quota di reddito di loro spettanza. Ciò si verifica, specialmente, nel caso di imprese che si articolino in filiali o in stabilimenti, aventi sede in diverse parti del territorio nazionale. In tali casi l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, che ha eseguito l'accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile nei confronti del soggetto passivo colpito, è anche competente a ripartire il reddito fra i vari comuni: contro l'operato dell'Ufficio è data, a tutti gli interessati, comprese le Amministrazioni comunali, facoltà di ricorso al Ministro delle finanze.

Con l'articolo 6 del provvedimento in esame, tale facoltà di ricorso è riconosciuta anche alle Amministrazioni regionali, quando il riparto del reddito riguardi comuni appartenenti a Regioni diverse; in tali casi, infatti, il provvedimento dell'Ufficio distrettuale delle imposte può avere i suoi riflessi anche sulla entità dell'addizionale regionale

mentre invece, se i comuni appartengono alla medesima Regione, il minore reddito attribuito ad un comune è compensato da quello maggiore dichiarato di spettanza degli altri e la Regione non ha quindi motivo di dolersi in quanto, in complesso, non viene a subire nessuna perdita.

Con l'articolo 7 si abroga l'articolo 8 della legge 2 luglio 1952, n. 703.

Detta norma dispone che l'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, applicata ai redditi immediatamente superiori al minimo imponibile risultante ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, non può essere inferiore all'ammontare dell'imposta di patente stabilita per la prima categoria di contribuenti.

Ora è palese che, modificandosi le aliquote massime dell'imposta sulle industrie, i commercî, le arti e le professioni, mentre inalterata rimane la misura dell'imposta di patente quale è prevista dall'articolo 166 del testo unico per la finanza locale, il mantenimento in vigore della norma contenuta nell'articolo 8 della legge n. 703 del 1952 si sarebbe risolto in pratica, in molti casi, in un rilevante inasprimento del primo cespite rispetto alle aliquote previste dal presente disegno di legge.

L'articolo 8 stabilisce le quote massime dei tributi erariali da devolvere alle Regioni sulla base del gettito regionale e cioè i nove decimi delle imposte sui terreni e sui fabbricati.

Come risulta dall'allegato prospetto A, le anzidette devoluzioni sono limitate, ammontando complessivamente, nell'esercizio 1962-63, a milioni 16.566; inoltre le somme che saranno percette dalle singole Regioni sono di entità differente, stante la diversità delle rispettive economie oltre che della popolazione di ciascuna Regione. A tali differenze pone riparo il sistema di ripartizione di cui al successivo articolo 9.

Le devoluzioni medesime assicureranno alle Regioni, come sopra cennato, un flusso immediato di entrate atteso il sistema previsto per la corresponsione delle somme relative, analogo a quello seguito, senza inconvenienti, per alcune Regioni a statuto speciale. L'intero gettito dei cespiti parzialmente devoluti continuerà ad affluire nelle casse erariali: peraltro all'inizio di ogni esercizio finanziario saranno effettuati gli opportuni stanziamenti e indi posti tempestivamente a disposizione delle varie Intendenze di Finanza i fondi necessari, affinché, bimestralmente, possano essere versate nelle casse delle Regioni, a

cura delle Intendenze medesime, le somme corrispondenti alle varie quote dei tributi erariali da devolversi, introitati in detto bimestre dai competenti Uffici ed Organi statali nell'ambito di ogni provincia.

L'articolo 9 è diretto ad istituire un fondo da ripartirsi fra le Regioni in guisa che, tenuto conto delle quote riscosse per il titolo di cui all'articolo 8, ciascuna Regione possa disporre delle entrate necessarie a fronteggiare gli oneri connessi all'esercizio delle funzioni trasferitele dallo Stato con le leggi previste dal secondo comma della disposizione VIII transitoria della Costituzione, nonché gli oneri per il funzionamento degli Organi regionali e l'impianto degli uffici.

Detto fondo sarà commisurato al gettito delle seguenti quote di tributi erariali, ammontante nell'esercizio 1962-63 a milioni 178.098:

80 per cento della imposta di registro; 90 per cento della imposta sulle successioni e donazioni:

90 per cento della imposta sul valore netto globale delle successioni;

90 per cento della imposta ipotecaria. Come già chiarito nelle premesse, le quote anzidette costituiscono il limite massimo di commisurazione del fondo. Infatti nella fase di passaggio graduale delle funzioni e sino al completamento di tale passaggio, esse saranno fissate in misura inferiore giusta la norma transitoria dell'articolo 21.

Quanto alla corresponsione delle somme spettanti alle Regioni in base alla indicata ripartizione, l'articolo 9 in esame prevede l'emissione bimestrale di mandati diretti su apposito stanziamento di spesa da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle finanze.

Tale stanziamento sarà incrementato del 30 per cento dei maggiori proventi derivanti dall'espansione del gettito fiscale, stante la rilevata loro destinazione agli oneri connessi alle funzioni normali della Regione, mentre il restante 70 per cento affluirà in altro apposito fondo, da impiegare, in aggiunta ai contributi speciali, per l'attuazione dei piani regionali di sviluppo economico come sopra segnalato.

L'articolo 10 stabilisce la riserva a favore dello Stato del gettito delle addizionali che saranno eventualmente istituite sui tributi devoluti ai sensi degli articoli 8 e 9, nonché dei maggiori proventi derivanti da modificazioni legislative dell'assetto dei tributi medesimi, prevedendo, per tale ultimo caso, la determinazione negli stessi provvedimenti

della percentuale d'incidenza dei maggiori proventi sul gettito dei tributi.

Con l'articolo 11 si stabiliscono due direttive ispirate alle esigenze della programmazione economica nazionale: e cioè la destinazione ai piani generali e settoriali di sviluppo economico regionali dei contributi previsti dal 3º comma dell'articolo 119 della Costituzione e l'obbligo per le Regioni di impiegare le somme ad esse devolute ai sensi degli articoli 8 e 9, attenendosi ai piani di sviluppo economico regionali ed alle indicazioni della programmazione economica nazionale.

L'articolo 12 dispone che, per le somme da corrispondere dallo Stato alle Regioni ai sensi dei precedenti articoli 8 e 9, sia istituita apposita contabilità speciale presso la Tesoreria provinciale dello Stato nei capoluoghi di Regione, da intestarsi alle competenti Amministrazioni regionali.

L'articolo 13 pone a carico del bilancio delle Regioni, in proporzione alle quote ad esse spettanti, le restituzioni a titolo di indebito, di inesigibilità o per altre cause, effettuate in favore dei contribuenti da parte dello Stato, dei tributi indicati dall'articolo 8, cioè di quelli parzialmente devoluti alle Regioni dalle Intendenze di finanza in base al gettito verificatosi nell'ambito regionale (90 per cento delle imposte sui fondi rustici e sui fabbricati).

Per quanto concerne gli altri tributi indicati nell'articolo 9 la restituzione si risolverà in una riduzione del fondo di ripartizione come stabilito nello stesso articolo.

L'articolo 14 dà facoltà alle Regioni di contrarre mutui per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente, disponendo, tuttavia, allo scopo di evitare eccessivi indebitamenti, che l'importo complessivo delle relative annualità di ammortamento abbia per limite massimo, in ogni anno, il 5 per cento del gettito complessivo delle entrate tributarie spettanti a ciascuna Regione.

Come si è accennato nella parte generale della presente relazione, il disegno di legge in esame non prevede alcun trasferimento di beni dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario e si limita a precisare la disciplina giuridica cui andranno soggetti i beni che eventualmente verranno acquisiti in proprietà dalle Regioni medesime.

Tale disciplina, comunque, non può essere diversa da quella prevista dagli articoli 822 e seguenti del Codice civile relativamente ai beni appartenenti allo Stato, alle province ed ai comuni.

In conseguenza, poiché i beni indicati nel primo comma dell'articolo 822 del Codice civile possono appartenere soltanto allo Stato, con eccezione di alcune categorie di essi che possono appartenere alle Regioni a Statuto speciale, con l'articolo 15 del disegno di legge in oggetto si precisa che i beni appartenenti alle Regioni, se sono della specie di quelli indicati dal secondo comma dello stesso articolo 822, sono soggetti al regime previsto dal Codice per i beni del demanio pubblico.

Allo stesso regime sono parimenti soggetti i diritti reali su beni altrui costituiti per l'utilità di beni demaniali o per il conseguimento di fini corrispondenti a quelli a cui servono i medesimi beni demaniali.

I beni delle Regioni, non soggetti alla condizione giuridica del demanio pubblico, costituiscono il patrimonio delle Regioni stesse, per il quale, in mancanza di norme particolari, si applicano le regole del Codice civile e della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato (articolo 15, 16 e 17 del provvedimento).

In relazione all'articolo 5, l'articolo 18 del presente provvedimento provvede ad alleviare i comuni delle spese di spedalità per gli ammalati poveri ai sensi delle disposizioni vigenti, trasferendo il relativo onere alle Regioni. Le medesime, invero, hanno competenza legislativa ed amministrativa in materia di assistenza pubblica e di assistenza sanitaria ed ospedaliera e pertanto, salvo l'esercizio delle potestà loro spettanti, non possono non assumersi la spesa di un servizio istituzionale.

D'altra parte ben può una legge dello Stato sgravare i comuni di determinate funzioni e spese dato che l'articolo 128 della Costituzione demanda alle leggi dello Stato di determinare i compiti e le funzioni dei comuni.

Il passaggio dell'onere di spesa dai comuni alle Regioni viene previsto con decorrenza dal 1º gennaio del secondo anno successivo alla elezione dei Consigli regionali dovendosi presumere che in questo lasso di tempo le Regioni abbiano potuto procedere alla propria organizzazione e che essendone stati approvati gli statuti – siano in grado di avvalersi della facoltà di istituire i tributi previsti nell'articolo 1.

Si intende altresì che qualora qualche Regione non dovesse avvalersi della facoltà di istituire la propria addizionale, la spesa graverebbe ugualmente sull'ente regionale trattandosi di onere correlativo a propri servizi istituzionali.

Con lo stesso articolo 18 viene regolata la questione delle delegazioni a garanzia dei mutui contratti dai comuni.

Invero, l'articolo 5 del presente disegno di legge, che ha determinato le nuove aliquote massime dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, pone un particolare problema nei casi in cui il gettito di quel tr buto sia stato dai Comuni, per un certo numero di anni, vincolato a garanzia di mutui da essi contratti.

In tali casi, e cioè quando il provento realizzabile in base alle aliquote ridotte risulta inferiore a quello vincolato mediante le delegazioni sul tributo in parola, l'articolo 18 ultimo comma del presente disegno di legge prevede che, limitatamente alla differenza, la garanzia venga sostituita con delegazioni sul gettito dell'imposta di famiglia ovvero, in caso di insufficienza anche di detto cespite, con delegazioni sulle somme dovute al comune dallo Stato a titolo di partecipazione al gettito dell'imposta generale sull'entrata-

L'articolo 19 stabilisce una relazione diretta fra il completo passaggio alle Regioni delle funzioni amministrative loro spettanti e la definitiva determinazione delle quote di tributi erariali loro devolute, nel senso che, essendo valutato il costo complessivo dei servizi soltanto dopo che tutte le dette funzioni sono state trasferite, in tale sede potranno altresì fissarsi, in via definitiva, le quote tributarie in funzione dei costi medesimi, per ciascuna Regione.

I successivi articoli 20 e 21 contengono le norme relative al finanziamento delle Regioni nel periodo di primo funzionamento e cioè dalla data di prima convocazione del Consiglio regionale a quella del suddetto completo passaggio delle funzioni.

Ai sensi dell'articolo 20 in tale periodo le Regioni dispongono, per le spese di funzionamento degli organi regionali e per il primo impianto dei propri uffici, rispettivamente di milioni 100, 150, 175 e 200 a seconda che abbiano una popolazione fino ad 1, 3, 5 ed oltre 5 milioni di abitanti, con un onere a carico del bilancio dello Stato valutabile in 2.225 milioni.

È da tenere presente al riguardo che, ai sensi della legge 10 febbraio 1953, n. 62, primo ed esclusivo compito dei Consigli regionali sarà quello della elaborazione dei singoli statuti da sottoporre al Parlamento che, salvo rinvio, li approva con legge ordinaria. E poiché tali statuti, giusta l'articolo 1 della citata legge n. 62, dovranno fra l'altro contenere norme sulla organizzazione degli uffici

regionali, sulla delega di funzioni amministrative della Regione a province, comuni ed altri Enti locali, sullo stato giuridico ed economico del personale, è evidente che, fino all'approvazione anzidetta, le Regioni non avranno altre funzioni ed altre spese oltre quelle inerenti allo studio ed alla preparazione delle norme statutarie ed alla future organizzazione dell'Ente.

L'articolo 21 prevede poi che nello stesso periodo, ma a decorrere dall'inizio del passaggio graduale delle funzioni statali, sono attribuite alle Regioni percentuali delle quote di cui agli articoli 8 e 9 in misura corrispondente alla spesa sostenuta dallo Stato per le funzioni trasferite.

Vengono cioè assegnati alle Regioni i mezzi finanziari occorrenti per l'espletamento dei relativi compiti, in una misura che dipende dall'ampiezza dei servizi trasferiti e che è determinata dalle leggi, concernenti il loro passaggio, previste dalla disposizione VIII transitoria della Costituzione.

Le leggi stesse autorizzano anche il Ministro del tesoro a ridurre correlativamente gli stanziamenti del bilancio dello Stato relativi alle spese per i servizi medesimi.

In tale modo si verifica un parallelismo fra la riduzione delle spese del bilancio dello Stato e l'effettiva assegnazione alle Regioni dei mezzi finanziari loro occorrenti.

Per rendere tutto ciò meglio realizzabile si stabilisce, sempre all'articolo 21, che il passaggio delle funzioni e la conseguente corresponsione alle Regioni delle somme loro dovute, decorre sempre dal primo giorno dell'esercizio finanziario successivo alla data del provvedimento di trasferimento.

Naturalmente la ripartizione fra la Regioni delle somme corrispondenti alle percentuali di quote che, come anzidetto, sono loro attribuite in relazione al passaggio dei servizi, avrà luogo con riferimento alla spesa sostenuta dallo Stato, in ciascuna Regione, nell'esercizio precedente il trasferimento.

In tale ripartizione si tiene anche conto del gettito del tributo regionale di cui al n. 1 dell'articolo 1 (addizionale regionale I. C. A. P.) e delle spese per le spedalità degli ammalati poveri che il 2º comma dell'articolo 18 trasferisce dai Comuni alle Regioni.

Ciò allo scopo di ovviare agli inconvenienti cui potrebbero dare luogo divari troppo marcati fra il provento del predetto tributo e l'onere delle spedalità.

Con l'articolo 21 si provvede, altresì, a concedere alle Regioni, sempre per il periodo

di passaggio graduale delle funzioni, ma a partire dal primo esercizio finanziario successivo alla entrata in vigore dello Statuto regionale, il 3 per cento delle quote di cui agli articoli 8 e 9 per sopperire agli oneri delle funzioni regionali che possono essere esercitate indipendentemente dal trasferimento di servizi statali.

Tale 3 per cento viene ripartito fra le Regioni sulla base dei criteri con i quali l'articolo 20 provvede al finanziamento delle spese di prima organizzazione.

L'articolo 22, riallacciandosi all'articolo 19, stabilisce che la determinazione definitiva delle quote di tributi indicate negli articoli 8 e 9 e la ripartizione fra le Regioni dell'importo relativo, ha luogo con riferimento agli oneri complessivi che le Regioni avranno assunto in dipendenza del graduale passaggio dei servizi e delle funzioni statali operato con le modalità stabilite dal precedente articolo 21 e alle altre spese previste dall'articolo 20.

L'articolo 23 è fondato sul presupposto che la presente legge si applichi soltanto alle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni compresi nei loro territori dato che le Regioni a statuto speciale hanno già un proprio ordinamento finanziario.

Tuttavia nel predetto articolo 23 è stata prevista la facoltà che anche le Regioni a statuto speciale istituiscano l'addizionale di cui all'articolo 3 in parola in quanto anche per tali Regioni gli statuti prevedono l'esistenza di tributi propri.

Nella ipotesi in cui le Regioni a statuto speciale si avvalgano di detta facoltà potranno dare alla addizionale una regolamentazione correlativa al loro grado di specifica competenza legislativa, salvo, si intende, rispetto ai comuni, l'effetto derivante dalla modifica delle aliquote di cui all'articolo 5.

In sostanza in caso di istituzione della addizionale nelle Regioni a statuto speciale, qualunque possano essere le particolari norme regionali, i comuni non potranno superare per la parte di tributo loro spettante le aliquote indicate nell'articolo 5 suddetto.

Qualora le Regioni, omettendo di istituire come proprio il tributo in questione, non si assumano correlativamente l'onere delle spedalità, i comuni siti nel loro territorio continueranno ad applicare la imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni sulla base delle aliquote ora vigenti.

È da auspicare, però, per ragioni di uniformità sia nel delicato settore dei tributi locali come in quello relativo alle spese di spedalità, che le Regioni a statuto speciale si avvalgano della facoltà prevista, il che costituisce oltretutto un ampliamento della sfera di attuazione della loro autonomia.

Imposta ipotecaria.

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PROSPETTO A.

32.060

178.098

16.566

178.098

194.664

DEVOLUZIONE DI QUOTE DI TRIBUTI ERARIALI ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

(in milioni di lire)

Tributi devoluti direttamente in base al gettito regionale (articolo 8 del disegno di legge)	Gettito presunto esercizio 1962-63	Percentuale attribuita	Ammontare percentuale	
Imposta sui fondi rustici	7.162	90	6.446	
Imposta sui fabbricati	11.244	90	10 120	
	otale	16.566		
Tributi devoluti nel loro complesso sulla base del gettito nazionale (articolo 9 del disegno di legge)	Gettito presunto esercizio 1962-63	Percentuale attribuita	Ammontare percentuale	
Imposta di registro	127.385	80	101.908	
Imposta successioni e donazioni	34 372	90	30.935	
Imposta valore netto globale	14 661	90	13 195	

RIEPILOGO

35 622

Totale

Totale . . .

PROSPETTO B.

GETTITO PRESUNTO DELL'ESERCIZIO 1962-63 DEI TRIBUTI SOTTOINDICATI NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

(in milioni dı lire)

	VERSAMENTI ESERCIZIO 1961-62			Percentuale d'incremento previsto	Ammon-	Gettito
	Compe- ten z a	Residui	Totale	per il 1962-63 calcolata sui versamenti in conto competenza	tare per- centuale d'incre- mento	presunto esercizio 1962-63
	1	2	3	4	5	6=(3+5)
Imposta sui fondi rustici	6.216	946	7.162	_		7.162
Imposta sui fabbricati.	10.053	381	10.434	8,06	810	11.244
Imposta di registro	116.308	2.238	118.546	7.60	8 839	127.385
Imposta sulle successioni e donazioni	21 542	11.133	32.675	7,88	1.697	34 372
Imposta sul valore netto globale successioni	13.251	366	13.617	7,88	1 044	14 661
Imposta ipotecaria	33 598	5 9	33.657	5,85	1.965	35 622

Nota. — I dati dei versamenti per l'esercizio 1961-62 sono stati tratti dai modelli 106-T.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I.

FINANZA REGIONALE

ART. 1.

Ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione le Regioni possono:

- 1º) istituire un'addizionale all'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni;
- 2º) istituire una tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di pertinenza regionale;
- 3º) imporre un contributo di miglioria specifica diretto a colpire l'incremento di valore dei beni rustici ed urbani per la parte di maggior valore che sia in conseguenza di opere pubbliche eseguite a carico del bilancio regionale.

ART. 2.

L'istituzione e l'applicazione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche e del contributo di miglioria di cui ai numeri 2°) e 3°) del precedente articolo sono disciplinate dalle disposizioni legislative statali che regolano gli analoghi tributi di pertinenza delle Amministrazioni provinciali, in quanto applicabili.

All'uopo gli organi deliberanti, esecutivi e di controllo previsti dalle cennate disposizioni legislative si intendono sostituiti dai correlativi organi previsti per le Regioni a statuto ordinario.

All'accertamento ed alla riscossione degli anzidetti tributi provvedono, per conto delle Regioni, gli stessi Enti ed Uffici competenti all'applicazione e alla riscossione degli analoghi tributi provinciali.

ART. 3.

Il Consiglio regionale provvede con legge alla istituzione dell'addizionale alla imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni applicata o applicabile dai comuni compresi nel territorio regionale e alla determinazione delle relative aliquote.

Le aliquote della addizionale possono giungere fino al limite dell'1,50 per cento per i redditi imponibili di categoria B, e dell'1,20 per cento per i redditi imponibili di categoria C-1. Nel caso di redditi esenti in virtù di leggi

speciali dalla imposta di ricchezza mobile, l'aliquota può giungere fino al 2,25 per cento per i redditi di categoria B ed all'1,80 per quelli di categoria C-1.

ART. 4.

Per l'accertamento e la riscossione della addizionale di cui al precedente articolo si applicano le norme vigenti in materia di imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni.

Ai relativi adempimenti provvedono, per conto delle Regioni, gli stessi Enti ed Uffici competenti all'applicazione e alla riscossione della imposta comunale.

ART. 5.

L'aliquota massima dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, prevista dall'articolo 162 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è ridotta all'1,50 per cento per i redditi imponibili di categoria B ed all'1,20 per cento per i redditi imponibili di categoria C-1.

Per i redditi esenti dall'imposta di ricchezza mobile in virtù di leggi speciali, l'aliquota massima è ridotta al 2,25 per cento per i redditi di categoria B e all'1,80 per cento per quelli di categoria C-1.

Nulla è innovato alle disposizioni contetenute nell'articolo 20 della legge 16 settembre 1960, n. 1014.

Акт. 6.

La ripartizione dei redditi prevista dagli articoli 161, secondo comma, e 162, quinto comma, del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, quando riguardi comuni appartenenti a Regioni diverse, è notificata anche alle Amministrazioni regionali interessate le quali possono esperire i ricorsi previsti dai citati articoli 161 e 162.

ART. 7.

È abrogato l'articolo 8 della legge 2 luglio 1952, n. 703.

ART. 8.

Sono attribuite alle Regioni le seguenti quote massime sul gettito dei tributi erariali di cui appresso riscossi nel territorio regionale:

90 per cento dell'imposta sui fondi rustici;

90 per cento dell'imposta sui fabbricati.

Alla corresponsione delle somme spettanti a ciascuna Regione provvedono bimestralmente le Intendenze di finanza esistenti nella Regione stessa mediante ordinativi di pagamento su ordini di accreditamento.

È consentita la emissione di tali ordini di accreditamento senza limiti di importo.

ART. 9.

Sono altresì attribuite alle Regioni nel loro complesso le seguenti quote massime del gettito dei tributi di cui appresso nella misura riscossa nell'esercizio finanziario 1962-63 nel territorio dello Stato, fatta eccezione dei territori delle Regioni a statuto speciale:

- a) una quota di 80 per cento dell'imposta di registro;
- b) una quota di 90 per cento dell'imposta sulle successioni e donazioni;
- c) una quota di 90 per cento dell'imposta sul valore netto globale delle successioni;
- d) una quota di 90 per cento dell'imposta ipotecaria.

La somma corrispondente al gettito delle quote attribuite, al netto dei rimborsi, è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze. Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro, è annualmente effettuato il riparto della somma stessa fra le Regioni secondo le modalità e i criteri stabiliti negli articoli 21 e 22 della presente legge. Alla corresponsione degli importi spettanti alle Regioni si provvede bimestralmente con mandati diretti.

I maggiori proventi derivanti dall'incremento naturale dei tributi indicati nel presente articolo, limitatamente alle quote attribuite alle Regioni, saranno devoluti alle Regioni stesse.

Il 30 per cento dei detti maggiori proventi sarà destinato alle normali esigenze, di sviluppo delle funzioni dello Stato trasferite alle Regioni e portato in aumento della somma stanziata ai sensi del precedente secondo comma.

Il restante 70 per cento sarà impiegato, in aggiunta ai contributi speciali di cui al successivo articolo 11, per determinati obiettivi dei piani generali e settoriali di sviluppo economico regionali, disposti in relazione alla programmazione economica nazionale, e costituirà un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, il cui riparto verrà effettuato con decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'Interno, del Bilancio, delle Finanze e del Tesoro.

Акт. 10.

Nel caso di istituzione di addizionali ai tributi previsti dagli articoli 8 e 9 il relativo gettito è riservato allo Stato.

Parimenti è riservato allo Stato il gettito dei maggiori proventi derivanti da modificazioni legislative dell'assetto dei tributi di cui ai citati articoli 8 e 9. A tal fine, nei relativi provvedimenti, sarà stabilita forfetariamente la percentuale di incidenza delle maggiorazioni rispetto al gettito dei tributi.

Акт. 11.

Ai fini del terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione, i contributi speciali, da assegnarsi con legge, saranno destinati, in aggiunta alle assegnazioni a tale scopo riservate sul fondo di cui all'ultimo comma dell'articolo 9, ai piani generali e settoriali di sviluppo economico regionali, disposti in relazione alla programmazione economica nazionale.

Le Regioni, anche nella destinazione delle somme ad esse devolute ai sensi degli articoli 8 e 9, primo comma, della presente legge, opereranno attenendosi ai piani di sviluppo economico regionali ed alle indicazioni della programmazione economica nazionale.

ART. 12.

Le somme da corrispondersi alle Regioni ai sensi dei precedenti articoli affluiranno in apposita contabilità speciale intestata a ciascuna Regione, da istituirsi presso le Tesorerie provinciali dello Stato dei capoluoghi di Regione.

ART. 13.

La restituzione da parte dello Stato di tributi di cui all'articolo 8 a titolo di indebito, d'inesigibilità o per altre cause fa carico a ciascuna Regione in proporzione alla quota ad essa assegnata.

All'uopo nei bilanci delle Regioni verrà istituito apposito capitolo di spesa.

ART. 14.

Le Regioni possono contrarre mutui esclusivamente per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente. L'importo

complessivo delle annualità di ammortamento non può superare in ciascun anno il 5 per cento del gettito complessivo delle quote dei tributi ad esse spettanti.

TITOLO II.

DEMANIO E PATRIMONIO REGIONALE

ART. 15.

I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'articolo 822 del Codice civile, se appartengono alle Regioni, sono soggetti al regime previsto dallo stesso Codice per i beni del Demanio pubblico.

ART. 16.

Sono parimenti soggetti al regime del Demanio pubblico i diritti reali che spettano alle Regioni su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni previsti dall'articolo precedente o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi.

ART. 17.

I beni appartenenti alle Regioni, che non siano della specie di quelli previsti dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio delle Regioni stesse.

Fanno parte del patrimonio indisponibile delle Regioni i beni di loro proprietà destinati a sede di uffici pubblici regionali, con i relativi arredi, o ad un pubblico servizio regionale.

Per i beni costituenti il patrimonio delle Regioni si applicano, in mancanza di disposizioni particolari, le norme del Codice civile e quelle sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

TITOLO III.

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 18.

Le Regioni possono avvalersi della facoltà prevista dall'articolo i della presente legge a partire dal 1º gennaio del secondo anno successivo alla elezione dei Consigli regionali.

Con la stessa decorrenza si applica l'articolo 5 della presente legge e sono poste a carico delle Regioni le spese di spedalità degli

ammalati poveri appartenenti ai comuni per domicilio di soccorso ai sensi di legge.

I comuni che abbiano già vincolato il gettito dell'imposta comunale sulle industrie, sui commerci, sulle arti e professioni per un importo eccedente il provento realizzabile in base alle aliquote previste dalla presente legge sono autorizzati a sostituire le delegazioni relative a tale eccedenza con delegazioni sulla imposta di famiglia e, in caso di insufficienza, sulle somme loro dovute dallo Stato a titolo di partecipazione al gettito dell'imposta generale sull'entrata.

Авт. 19.

La determinazione definitiva delle quote di entrate erariali indicate negli articoli 8 e 9 della presente legge avrà luogo con il completo passaggio delle funzioni amministrative alle Regioni mediante le leggi previste dalla disposizione VIII transitoria della Costituzione.

ART. 20

Dalla data di prima convocazione del Consiglio regionale e fino a quella del completo passaggio delle funzioni, sono annualmente anticipati alle Regioni, per le spese di funzionamento degli organi regionali e per il primo impianto degli uffici, milioni 100, 150, 175 e 200 rispettivamente per le Regioni con popolazione fino ad 1, 3, 5 ed oltre 5 milioni di abitanti.

Alla spesa anzidetta si provvede a carico del capitolo n. 400 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1962-63 e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

ART. 21.

Nel periodo di passaggio graduale delle funzioni sono attribuite alle Regioni percentuali delle quote dei tributi di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge in corrispondenza alle spese sostenute dallo Stato per le funzioni che vengono trasferite. La ripartizione tra le singole Regioni avviene con riferimento alla spesa sostenuta dallo Stato in ciascuna Regione nell'esercizio precedente al trasferimento delle funzioni, e tenuto conto del gettito del tributo regionale di cui al n. 1º) dell'articolo 1 e delle spese di cui al secondo comma dell'articolo 18. A titolo di anticipazione, tuttavia, a partire dal primo

esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore dello Statuto regionale e fino al completo passaggio delle funzioni statali, è concesso alle Regioni il 3 per cento delle quote di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge, da ripartire con decreto del Ministro delle finanze di concerto con quello del tesoro in base ai criteri di cui all'articolo 20.

Le leggi previste dalla disposizione VIII transitoria della Costituzione, nel determinare le somme corrispondenti alle percentuali di cui al primo comma, autorizzano il Ministro del tesoro a ridurre correlativamente gli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati. A tal fine il passaggio delle funzioni decorre dal primo giorno dell'esercizio finanziario successivo alla data del provvedimento di trasferimento.

La corresponsione a ciascuna Regione delle somme dovute ai sensi del presente articolo ha luogo a partire dallo esercizio finanziario nel quale le funzioni sono effettivamente trasferite.

Авт. 22.

La determinazione definitiva delle quote di entrate erariali prevista dall'articolo 19 e la ripartizione dell'importo relativo fra le Regioni, saranno disposte con riferimento agli oneri complessivi di cui agli articoli 20 e 21.

ART. 23.

Ove le Regioni a statuto speciale istituiscano il tributo indicato all'articolo 3 della presente legge e si assumano l'onere di cui al secondo comma dell'articolo 18, ai comuni compresi nel territorio delle Regioni medesime si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 18 della presente legge.